



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 30/11/2015Nr. Prot. 11512 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 30/11/2015 |
| <input type="checkbox"/> | Allegati presenti |

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (DI CUI ALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA LEGGE 114/2014 E ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.)

Nr. Progr.	99
Data	26/11/2015
Seduta NR.	33
Cod. Ente:	CO-36042/L

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RUBBIANI ROBERTO	SINDACO	N
MERCIADRI FABIO	VICESINDACO	S
CONVENUTI ANDREA	ASSESSORE	S
VENTURELLI MARIA CHIARA	ASSESSORE	S
GIANAROLI SIMONE GABRIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Assenti Giustificati i signori:

RUBBIANI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dr. GIAMPAOLO GIOVANELLI.

In qualità di VICESINDACO, il FABIO MERCIADRI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (DI CUI ALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA LEGGE 114/2014 E ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10/03/2005 è stato approvato il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge n. 109/1994;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 11/07/2007 sono state approvate modifiche ed integrazioni al regolamento di cui sopra;
- l'art. 92 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, hanno introdotto modifiche alla disciplina in materia di corrispettivi ed incentivi da riconoscere al personale interno incaricato della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche;
- il Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato la vigente normativa sulla ripartizione degli incentivi di cui sopra ed ha inserito nuovi commi all'art.93 del D.Lgs n. 163/2006, prevedendo, al comma 7-bis, che *«le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare»* e, al comma 7-bis, che *«L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale»*;
- spetta in via esclusiva all'Amministrazione l'adozione del Regolamento dell'utilizzo del fondo, nel quale siano inseriti obbligatoriamente le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- le citate disposizioni legislative hanno previsto, in modo particolare, che l'erogazione delle risorse del fondo avvenga in corrispondenza anche del rispetto dei tempi e delle spese previste relativamente al cronoprogramma ed al quadro economico inseriti nel progetto esecutivo e che, qualora vi sia una differenza in termini di realizzazione delle opere di lavori pubblici, sia necessario applicare delle decurtazioni;

Visto il testo del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione (di cui all'articolo 13 bis della Legge 114/2014 e all'art. 93, comma 7-bis e ss., del D. Lgs. 163/2006)", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Regolamento citato viene inviato ai Rappresentanti le OO.SS. territoriali ed alle R.S.U. del Comune di Serramazzoni;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. di approvare ed adottare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (di cui all'articolo 13 bis della Legge 114/2014 e all'art. 93, comma 7-bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.)", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 99 DEL 26/11/2015

2. di dettare l'indirizzo alla Serramazzone Patrimonio s.r.l. affinché adotti con verbale d'assemblea identico regolamento;

Inoltre con successiva separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico n.267/00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 99 DEL 26/11/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MERCIADRI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **30/11/2015** al **15/12/2015**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125 del D.Lgs.267/2000.

Serramazzoni, li 30/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li 30/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

È stata pubblicata nei termini sopraindicati.

È divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000 dal 11/12/2015.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **106** del **25/11/2015**

Numero Delibera **99** del **26/11/2015**

Settore/Servizio: **SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE /**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (DI CUI ALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA LEGGE 114/2014 E ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **25/11/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEGLI ANTONI ANNA RITA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:


FAVOREVOLE

Data **25/11/2015**

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (DI CUI ALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA LEGGE 114/2014 E ALL'ART. 93, COMMA 7-BIS E SEGUENTI DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.)



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(di cui dall'art. 13 bis della Legge 114/2014 e all'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dall'art. 13 bis della Legge 114/2014 e dell'art. 93, comma 7-bis e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice, e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'Amministrazione.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo, di cui all'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro, e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).

Art. 3 - Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano alla ripartizione dell'incentivo:
 - il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - il Tecnico o i Tecnici che in qualità di progettisti, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. 163/06, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - i Coordinatori per la sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;

- gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D.Lgs. 163/06. I tecnici incaricati si assumono la responsabilità professionale relativa alla redazione e sottoscrizione degli atti di propria competenza;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/06;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc.). I suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali;
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzazione.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi ai tecnici interni all'Ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del Dirigente/Funziario/Responsabile della struttura tecnica di massima dimensione dell'ente. Gli incarichi sono conferiti sulla base dei criteri e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione negli appositi atti di programmazione, salvo che negli stessi sia stato previsto di predisporre le procedure per l'individuazione di un progettista esterno.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile Unico del Procedimento, se non già diversamente individuato ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati. Tali indicazioni sono omesse qualora i servizi tecnici abbiano un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 114/2014.
3. Nel caso in cui il Dirigente/Funziario/Responsabile della struttura tecnica di massima dimensione dell'ente sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 1. e 2. sono assunte dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Sindaco o dalla figura tenuta in tali casi alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento dei risultati, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile della struttura tecnica competente di massima dimensione provvede, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.
5. Il personale incaricato della progettazione può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura ed alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 - Costituzione ed accantonamento

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7. dell'art. 93 del Codice vengono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La quota corrispondente all' 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui al precedente comma, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il

Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La quota rimanente corrispondente al 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.
4. Il costo delle opere, ai fini della determinazione dell'incentivo, deve intendersi al netto:
 - a) dell'IVA;
 - b) delle somme destinate agli espropri od all'acquisto delle aree;
 - c) delle somme destinate all'acquisto di beni mobili;
 - d) degli importi a disposizione.
5. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio tecnico responsabile della progettazione.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi della legge, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile del Servizio competente cui fa capo l'attività di progettazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6 - Modalità di attribuzione dell'incentivo all'attività di progettazione

1. Partecipano alla ripartizione del fondo, in base alle diverse responsabilità professionali ed al grado di partecipazione allo sviluppo delle opere, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale:
 - il Tecnico o i Tecnici che in qualità di progettisti, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. 163/06, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - i Coordinatori per la sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
 - gli Incaricati dell'ufficio della direzione lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D.Lgs. 163/06;
 - il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/06;
 - i Collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc.);
 - il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione e comunque alle attività direttamente finalizzate alla realizzazione dell'opera.

Art. 7 - Liquidazione dell'incentivo alla progettazione

1. La somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascun lavoro, tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate, mediamente in base alle seguenti percentuali, fermo restando l'importo complessivo della somma afferente all'intervento:
 - Responsabile del procedimento = 20%
 - Incaricato del Piano di sicurezza e di coordinamento (coordinatore per la progettazione) = 7,5%
 - Incaricato per la progettazione preliminare = 12,5%
 - Incaricato per la progettazione definitiva = 10%
 - Incaricato per la progettazione esecutiva = 15%
 - Incaricato della direzione lavori = 15%
 - Incaricato del collaudo statico = 5%
 - Collaboratori amministrativi = 5%

- Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività = 10%
- 2. Qualora gli incarichi relativi alle fasi di progettazione e di direzione lavori dovessero essere affidati a soggetti esterni all'Amministrazione, le aliquote indicate precedentemente, qualunque sia l'importo a base di gara, sono attribuite ai soggetti, con le seguenti percentuali:
 - Responsabile unico di procedimento: 40%
 - Incaricato del collaudo: 20%
- 3. Al termine di ciascun esercizio, i Dirigenti/Responsabili dei Servizi coinvolti provvedono alla ricognizione della quota parte di somme relative ai progetti posti in appalto, in corso o conclusi nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.

Il Dirigente/Responsabile provvede poi, per ciascuna opera, alla ripartizione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa complessiva e la liquidazione dei singoli importi.
- 4. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione consente l'erogazione del compenso nel caso in cui i tecnici interni non svolgano completamente le attività di progettazione ed attività connesse ma solo per alcuni livelli. La ripartizione verticale del fondo, con riferimento ai singoli livelli progettuali ed alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico.
- 5. Qualora una o più attività siano svolte da più Tecnici, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente, sentito il Responsabile Unico del procedimento, al momento dell'erogazione del fondo, effettua una ripartizione orizzontale, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso fra una quota minima ed una massima che tenga conto del grado di responsabilità connesso all'attività espletata.
- 6. In nessun caso l'incentivo può essere erogato a personale con qualifica dirigenziale.
- 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
- 8. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più prestazioni, la corrispondente quota percentuale non viene erogata e costituisce economia di spesa.

Art. 8 - Destinazione della quota per l'innovazione

1. La restante quota del 20% del fondo annuale è destinata ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza degli uffici dei Servizi Tecnici, nonché a progetti di innovazione dell'ente, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di miglioramento dei servizi ai cittadini.

CAPO III -TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 9 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, del Responsabile del Servizio competente per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi, qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli

uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico agli uffici tecnici dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 10 - Ritardo nell'adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni direttamente dipendente dalla volontà del Tecnico progettista, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% del Fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'Ordine del giorno del Consiglio già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico ed affidare ad altri, ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili dei ritardi; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio ed il responsabile unico del procedimento;
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato, sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari ed il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento;
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento;
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 11 - Omesso o inesatto adempimento della prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi in cui alla lett. b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazione del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per

l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

- d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1. lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari ed il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Art. 12 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. L'importo dell'incentivo relativo alle prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori è liquidato, in relazione alle singole quote di cui all'art. 7, nel seguente modo:
 - 100% dell'incentivo ad avvenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente del progetto che viene posto a base di gara;
2. L'importo dell'incentivo relativo a prestazioni di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, collaborazione amministrativa, RUP, è liquidato, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - 100% dell'incentivo ad avvenuta approvazione del collaudo/certificato regolare esecuzione dei lavori.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Dirigente/Responsabile del Servizio competente, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 13 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'art. 11, comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accettabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1. e 2. qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'Amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto; nel silenzio dell'Amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del servizio competente, sentito il

Responsabile unico dei procedimenti, nel trasmettere l'atto di liquidazione al Servizio Finanziario indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art 14 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal Tecnico o dai Tecnici dell'ufficio che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Oltre al timbro dell'Ente, sugli elaborati progettuali, andranno indicati: il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico e l'indicazione del Comune di Serramazzoni (Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale oppure indicazione di altra struttura di appartenenza).

Art. 15 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri servizi tecnici, in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 16 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'Ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni ed all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. I Servizi Tecnici e, per essi, il Responsabile del Procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del T.U. 267/200, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie

all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del Fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività avviate successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114).
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con deliberazione della Giunta comunale e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 10/03/2005 (modificato e integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 11/07/2007).
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.